

Luca Benci

In otto punti le ragioni del

NO al Referendum costituzionale



perUnaltracittà – La Città invisibile

Luca Benci

In otto punti le ragioni del

NO **al Referendum** **costituzionale**

perUnaltracittà - La Città invisibile

Luca Benci

Giurista, si occupa prevalentemente di diritto sanitario e di biodiritto.

perUnaltracittà

Il sito internet è www.perunaltracitta.org

Licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale
Condividi allo stesso modo 3.0

perUnaltracittà – Laboratorio politico Firenze
La Città invisibile, rivista on line
www.perunaltracitta.org | www.facebook.com/perunaltracitta/
info@perunaltracitta.org | [@perunaltracitta](https://www.instagram.com/perunaltracitta)

Tipografia Coppini - Firenze 2016

Indice

La Controriforma costituzionale	»	5
1. I sistemi elettorali: dal <i>Porcellum</i> all'<i>Italicum</i>	»	9
Il <i>Porcellum</i>	»	9
L' <i>Italicum</i>	»	11
2. Il Parlamento della riforma renziana	»	15
3. La funzione legislativa	»	19
Leggi bicamerali	»	19
Leggi approvate dalla sola Camera, con possibile esame del Senato entro dieci giorni	»	20
Leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro dieci giorni	»	20
Leggi approvate dalla sola camera, con necessario esame del Senato entro quindici giorni	»	21
4. I rapporti tra Governo e Parlamento	»	23
5. I rapporti tra Stato e Regioni	»	25
6. Gli strumenti di democrazia partecipata	»	27
Il referendum abrogativo	»	27
Le proposte di legge di iniziativa popolare	»	29
Il CNEL	»	29
7. Gli organi di garanzia costituzionale	»	31
Il Presidente della Repubblica	»	31
La Corte costituzionale	»	32
8. Perché votare NO	»	35
Un NO forte per ribadire... ..	»	35
Un NO deciso per affermare i nostri SL... ..	»	35
Bibliografia e sitografia	»	37
<i>Allegato</i>		
La revisione costituzionale e il testo vigente a fronte	»	39

La Controriforma costituzionale

Sarebbe facile storpiare la parola “riforma” applicata alla legge costituzionale “Renzi-Boschi” (o anche Alfano e Verdini) con la vulgata giornalistica di “deforma” o “schiforma”. Vogliamo entrare nel merito delle proposte e del nuovo assetto che si vuole imprimere alla Costituzione del 1948.

Viene presentata, dunque, come una riforma. Senza rivangare le differenze storiche tra “riformisti” e “rivoluzionari, troppo indietro nel tempo, nel linguaggio corrente riforma evoca, comunque, uno stato di miglioramento. Nel caso di un’asserita riforma della Carta fondamentale di uno Stato **i miglioramenti dovrebbero attenersi ai principi e al funzionamento della Carta precedente attraverso l’aumento di diritti del “popolo sovrano”**.

Le proposte di modifica riguardano la seconda parte della Costituzione denominata “Ordinamento della Repubblica”, e quindi gli organi rappresentativi, la loro modalità di funzionamento, gli enti territoriali e tanto altro (sono **ben 47 articoli**).

In questi casi **una riforma che vuole essere tale interviene sul miglioramento della democrazia rappresentativa**, sul rapporto con gli elettori, sulla maggiore vicinanza del corpo elettorale agli organi di rappresentanza politica, su nuovi elementi di democrazia partecipativa, avvicina il parlamento alle istanze degli elettori. Potremo continuare ma ci fermiamo qui.

Cercheremo di dimostrare – e non sarà difficile – che **la riforma “Renzi-Boschi” non ha queste caratteristiche, non migliora lo stato di cose esistente e, anzi lo peggiora decisamente**, che non persegue un avvicinamento degli organi al corpo elettorale ma lo allontana e che vengono meno alcune caratteristiche fondamentali come il delicato equilibrio tra i vari organi: parlamento-governo-corte costituzionale-presidenza della repubblica.

Quando una asserita riforma perde i connotati di miglioramento significa che non ha diritto a chiamarsi tale, ma assume le caratteristiche di una “controriforma”. Le riforme degne di questo nome

sono arrivate ai nostri giorni e hanno avuto il segno del cambiamento positivo. Impossibile non ricordare lo **Statuto dei Lavoratori del 1970**. L'idea di fondo dello Statuto era il riconoscimento della tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori. Stabiliva che il lavoratore era un cittadino a tutti gli effetti e non perdeva i suoi diritti solo perché "dipendente". Si pensi alla riforma del **Diritto di famiglia** datata 1975, che archiviava la famiglia patriarcale e fortemente ineguale nel rapporto tra i generi. Si pensi all'istituzione del **Servizio sanitario nazionale** che riaffermava e dava forza all'articolo 32 della Costituzione sull'attuazione del diritto alla salute.

Erano il **frutto, non di un mero lavoro parlamentare ma delle istanze che provenivano dalle lotte sociali**, che il parlamento si trovava quasi "costretto" ad approvare non senza difficoltà. Avevano tutte la caratteristica di essere attuative di principi costituzionali e hanno reso un po' più giusto, equo e democratico questo paese.

Le controriforme invece arrivano dall'alto. Chi richiede queste istanze ha interessi propri svincolati dell'interesse generale e dal bene comune e parte proprio all'attacco delle riforme conquistate precedentemente. I suggeritori vengono da fuori. Ricordiamo il documento di *JP Morgan* del 2013 che stigmatizzava in l'Europa, le "Costituzioni della periferia meridionale approvate dopo la caduta del fascismo" per essere un ostacolo allo sviluppo economico e addirittura la causa della crisi economica in quanto risentirebbero di una "forte influenza socialista". Un'istituzione finanziaria, dunque, che nessuno ha eletto, ha dettato le regole e l'agenda ai governi italiani: Letta prima e Renzi dopo. Il primo ha iniziato, il secondo ha concluso il progetto.

Ecco allora che, coerentemente, anche le altre leggi di questo governo vanno in quella direzione. Il *Jobs Act* – nella Repubblica "fondata sul lavoro" – attacca pesantemente i diritti di cittadinanza del lavoratore mettendolo in primo luogo sotto ricatto da quelle "tutele crescenti" che erano già diritto pieno nella legislazione precedente. **Oggi sotto attacco sono la scuola, la sanità, il territorio, l'ambiente**. Tutto presuppone decisioni di vertice, assenza di vincolo partecipativo e tutela di interessi privati.

La riforma Renzi-Boschi asseconda le decisioni di vertice,

centralizza le decisioni, esautora il parlamento e, con la legge elettorale chiamata patriotticamente *Italicum*, attacca fortemente il principio di rappresentanza, in continuità con la legge precedente dichiarata anticostituzionale e di cui è espressione questo parlamento: il c.d. *Porcellum*.

È proprio la **legge capolavoro di Calderoli che ha permesso a questo governo di proporre la modifica costituzionale a colpi di maggioranza cambiando ben 47 articoli su 139**. I primi importanti segnali c'erano già stati con il Governo Monti e con la modifica dell'articolo 81 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio che rischia di comprimere ogni diritto costituzionale. Non si può non condividere con chi afferma che è da considerarsi "abnorme e inaccettabile che il principio del pareggio di bilancio debba prevalere su ogni diritto dei cittadini costituzionalmente garantito".

Il referendum di ottobre diventa allora la madre di tutte le battaglie in questo momento storico. Difendere gli spazi di civiltà, di democrazia e di garanzia di cui la Costituzione si dovrebbe fare garante diventa un imperativo categorico. Perduta questa battaglia tutto diventerà più difficile e lo smantellamento definitivo dei diritti fondamentali di conquista democratica diventerà la naturale conseguenza politica.

Dobbiamo averne la piena consapevolezza. Proponiamo qui un percorso di conoscenza delle modifiche proposte dalla controriforma Renzi-Boschi e, un successivo appello, a votare di conseguenza NO al referendum abrogativo della Costituzione vigente.

I seguenti capitoli sono il frutto di una serie di articoli, denominati pillole costituzionali, pubblicati sulla Rivista La Città invisibile del laboratorio politico di *perUn'altracittà* di Firenze.

1. I sistemi elettorali: dal *Porcellum* all'*Italicum*

Questo lavoro, che comincia con l'analisi sui sistemi elettorali, sembra contraddittorio nel momento in cui le leggi elettorali non fanno parte della Costituzione e sono "semplici" leggi ordinarie. In realtà la legge c.d. *Italicum* è parte integrante, come vedremo, della proposta della controriforma Renzi/Boschi.

Il *Porcellum*

Dobbiamo però partire da più lontano e dalla legge c.d. *Porcellum* di cui questo parlamento è l'espressione. La legge 270/2005, nota anche come legge "Calderoli", aveva, per la Camera, introdotto un sistema elettorale proporzionale, a liste bloccate senza voti di preferenza, con un premio di maggioranza per la coalizione vincente non ancorato al raggiungimento di una certa percentuale di voti e, per il Senato, un sistema a base regionale, sempre con premio di maggioranza non ancorato a una percentuale minima, premio di da attribuirsi su base regionale.

Il sistema elettorale *Porcellum* è stato dichiarato **anticostituzionale** – sentenza 1/2014 – con motivazioni molto pesanti della Corte costituzionale. Per la Camera, hanno sentenziato i giudici costituzionali, il *Porcellum* "non subordinando l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti" trasforma una minoranza in maggioranza con un meccanismo di attribuzione del premio "manifestamente irragionevole" tale da alterare una "grave alterazione della rappresentanza democratica". Per altro questo meccanismo non è neanche idoneo ad "assicurare la stabilità di governo". Si realizza cioè **una distorsione tra il voto degli elettori e i seggi in parlamento** (che non sono l'espressione degli elettori).

Il *Porcellum* quindi produce “un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. **Ancora più irrazionale, è sempre la Corte costituzionale a dirlo, è il sistema previsto per il Senato** in quanto “stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea.”

Per dichiarare anticostituzionale un sistema elettorale sarebbe stato sufficiente. Il *Porcellum* però è stato **censurato anche per il sistema delle liste bloccate**. Lo ricordiamo: gli elettori potevano votare solo un partito e non esprimere alcuna preferenza. Risultavano quindi eletti i candidati che venivano, dai partiti, posizionati nei primi posti della lista.

Nel merito i giudici costituzionali hanno precisato che: “il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito”.

Le condizioni indicate dal *Porcellum* sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti”. Le condizioni che impediscono questo rapporto, è sempre la Consulta a dirlo, “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresen-

tanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Costituzione”.

Le parole della Consulta non potevano essere più chiare. La Corte ha però, in nome del “principio della continuità dello Stato” sostenuto che gli atti del parlamento, di questo parlamento, sono validi e lo saranno anche in materia di leggi elettorali. Questa affermazione, di per sé corretta, è stata **travisata dall'attuale maggioranza che si è ritenuta talmente legittimata da farsi addirittura “maggioranza costituente”** e approvare la modifica di 47 articoli della carta costituzionale travalicando i ben più ristretti limiti che impone il “principio della continuità dello Stato”.

La Corte inoltre poteva stabilire la “reviviscenza” della previgente legge elettorale: il c.d. *Mattarellum*. Ha invece rimesso la questione al parlamento lasciandolo libero di scegliere anche l'approvazione di un nuovo sistema elettorale.

L'Italicum

Dopo la sentenza della Corte costituzionale il parlamento ha approvato, nel maggio 2015, la legge n. 15 battezzata patriotticamente *Italicum*. La legge però entra in vigore solo “a decorrere dal primo luglio 2016” data entro la quale il governo Renzi pensava di avere già approvato in via definitiva la riforma costituzionale (non è così perché deve essere celebrato il referendum confermativo). E' una notazione fondamentale visto che la legge *Italicum* riguarda solo le disposizioni relative all'elezione della Camera dei deputati. **Nello schema costituzionale renziano il parlamento rimane bicamerale ma solo la Camera sarà elettiva**, mentre per il Senato, come vedremo, non è prevista l'elezione diretta da parte degli elettori ma un sistema di nomine regionali.

Dopo una legge che non è retorico definire “vergogna” come il *Porcellum*, definito “porcata” dal suo stesso ideatore e dichiarata anticostituzionale con le motivazioni che abbiamo visto,

era del tutto legittimo aspettarsi un sussulto di dignità da parte del legislatore per riportare nei giusti binari il diritto al voto secondo i canoni comunque indicati dalla Carta costituzionale.

Cerchiamo allora di orientarci. L'*Italicum* è un sistema elettorale proporzionale, con premio di maggioranza (per un totale di 340 seggi pari al 54%) alla lista che prende il 40% dei voti. Se questa evenienza non si verificasse – nell'attuale quadro politico è molto difficile che si verifichi – si renderà necessario il ballottaggio con l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista – non alla coalizione! – che vince. Per avere la maggioranza dei seggi della Camera – unico ramo del parlamento che nella nuova versione dà la fiducia al governo – dunque basta prendere un voto in più di un'altra lista al ballottaggio. Prevede inoltre una soglia di sbarramento al 3%.

Il territorio italiano verrà suddiviso in cento collegi plurinominali con capolista bloccato (nel *Porcellum*, come abbiamo visto, tutti erano bloccati) e nove collegi uninominali (delle province autonome). Quindi la lista di maggioranza avrà 109 deputati "nominati" su 340; per le altre liste bisogna distinguere. Se un partito riuscirà a eleggere cento deputati (che sono tanti) saranno tutti capolista e quindi tutti nominati. Solo oltre ci sarà la libera scelta degli elettori. In determinate condizioni **si potrebbe arrivare a ben 387 deputati nominati su 630**. Vi è da domandarsi se le condizioni poste dall'*Italicum* siano rispettose della decisioni della Corte costituzionale e delle motivazioni che hanno censurato il *Porcellum*.

Il premio di maggioranza scatta, al primo turno, solo se la lista prende almeno il 40% dei voti. Questa soglia può definirsi ragionevole. Altera sì il sistema della rappresentanza ma lo subordina comunque a un significativo consenso. In caso di mancato raggiungimento si passa al ballottaggio per il quale però non è previsto alcun quorum e alcuna soglia di sbarramento. E' noto che al ballottaggio la percentuale di votanti si abbassa drasticamente con la conseguenza che una lista che rappresenta una piccola parte dell'elettorato porti a casa la maggioranza dei

seggi. **Minoranza nel paese maggioranza in parlamento. Siamo di nuovo al sovvertimento dei principi censurati dalla Corte costituzionale.**

Non solo: l'*Italicum* può essere **fonte di assoluta instabilità e incertezza** nel momento in cui due liste raggiungessero entrambe il 40% dei voti. A entrambe, stando alla lettera della legge, spetterebbero il 54% dei seggi! E se si verificasse il caso in cui in presenza di una serie di liste che non ottenessero il 3% (come abbiamo visto unica soglia di sbarramento prevista) raggiungesse comunque il risultato della maggioranza assoluta dei 316 seggi (su 630), senza ottenere il 40% si dovrebbe comunque andare al ballottaggio. Se al ballottaggio vicesse la lista che al primo turno è risultata seconda beneficerebbe comunque del premio di maggioranza togliendo i seggi legittimamente conseguiti al primo turno.

È stato notato (Zagrebelsky, 2016) che grazie all'*Italicum* **l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea, oltre all'Ungheria, a attribuire la maggioranza assoluta con un premio a un unico partito.**

L'*Italicum* non si ferma qui. Specifica che oltre all'atto della presentazione delle liste e del programma le forze politiche devono indicare anche il “capo della forza politica”. Non è una semplice sgrammaticatura costituzionale. È il **tentativo di trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale o con premio da parte di una legge ordinaria** contravvenendo all'articolo 92 della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina del presidente del Consiglio e l'articolo 92 non è stato modificato dalla legge Renzi/Boschi.

Un'ultima notazione di carattere terminologico. L'*Italicum*, abbiamo visto, obbliga le liste elettorali a indicare il “capo della forza politica”: il vincitore, quindi diventa, nella sostanza il “capo del Governo”. Ricordiamo che fu una legge del 1925 (n. 2263) a trasformare la carica di “presidente del consiglio”, prevista dalla Statuto albertino, in “capo del governo primo ministro segretario di stato”. L'avevano firmata Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini. Solo nel 1948, dopo l'entrata in vigore

della Costituzione repubblicana, si tornò all'attuale denominazione di Presidente del Consiglio.

Prima ancora che **incostituzionale l'*Italicum* è una legge irrazionale, insensata, contraddittoria e**, essendo una legge elettorale e quindi fondamentale per gli equilibri democratici, **intrinsecamente pericolosa**, del tutto in linea con il disegno di accentramento al potere esecutivo e di depotenziamento del sistema parlamentare.

2. Il Parlamento della riforma renziana

Nella riforma Renzi/Boschi il Parlamento resta a composizione bicamerale: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Quello che cambia, come vedremo, è il c.d. “bicameralismo perfetto” sistema nel quale le due Camere hanno gli stessi identici compiti.

Concentreremo la nostra attenzione sulla composizione di quello che si vorrebbe far diventare il nuovo parlamento, rimandando al prossimo appuntamento le funzioni.

Nel sistema che si intende introdurre **la Camera conserverebbe gli stessi parlamentari** (630) e l’elettività, e rimarrebbe l’unico ramo del parlamento a votare la fiducia al Governo: “il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati” recita il primo comma dell’articolo 94 riscritto.

Cambia invece radicalmente il Senato riducendo drasticamente i suoi membri (da 315 a 100) e diventando un organo non elettivo.

La Camera dei deputati, dunque, resta l’unico ramo del parlamento elettivo e la legge c.d. *Italicum* è già pronta per entrare in vigore. **Il Senato, come abbiamo visto, scende a 100 componenti di cui 95 nominati dalle Regioni e 5 dal Presidente della Repubblica.** E’ una precisazione da sottolineare con forza visto che, certa propaganda, ha fatto passare un messaggio non veritiero in merito alla soppressione della “Camera alta”. I senatori non rappresenteranno più la “Nazione” ma saranno rappresentativi delle “istituzioni territoriali”, tranne i cinque nominati dal Presidente della Repubblica che non se i capisce bene di chi e di cosa siano rappresentativi.

Nei parlamenti i membri, in genere, rappresentano il “popolo sovrano”. I senatori rappresenterebbero le istituzioni territoriali, ma non è ben chiaro con quale meccanismo. Se fossero dei reali rappresentanti dovrebbero essere nominati dalle giunte regio-

nali e rappresentare gli esecutivi. Nella legge Boschi/Renzi invece i senatori vengono “eletti/nominati” dai consigli regionali, con “metodo proporzionale”, ragione per cui **non rappresenteranno le “istituzioni” bensì le forze politiche presenti nei consigli regionali.**

Altra contraddizione evidente è evidenziata dall'articolo 67 che conferma che i “parlamentari” (e quindi anche i Senatori) **agiscono “senza vincolo di mandato”**. Delle due l'una: se rappresentano le istituzioni devono agire con “vincolo di mandato” rispetto all'ente di cui sono rappresentanti; se non le rappresentano – e rappresentano il “popolo” (ma non è così) – è giusto farli agire senza vincolo di mandato. Inoltre rappresenteranno le “istituzioni territoriali” sia “senatori” nominati dalla maggioranza che dall'opposizione, che potranno quindi votare in modo completamente opposto nonostante rappresentino le stesse istituzioni.

La contraddizione del sistema viene resa ancora più stridente nel momento in cui l'articolo 121 della Costituzione continua a stabilire che i presidenti della giunta regionale “rappresentano la regione”. **I presidenti rappresentano la Regione ma non in Parlamento.** Parlano a nome della Regione, impegnano la Regione, sono in un qualche modo la Regione, ma non possono fare sentire la loro voce in Parlamento, mentre al loro posto ci potranno essere anche i loro oppositori.

Diverso è per i sindaci che rappresenteranno – sembra capire – i propri comuni. **Non è chiara la ratio della presenza dei sindaci.** Se rappresentano i loro comuni si porrebbero quei 22 comuni – su circa 8000 – in una condizione di privilegio ingiustificato rispetto agli altri, senza che vi sia un motivo logico.

Un pasticcio giuridico e logico che raramente si è visto in queste proporzioni e certo mai nella Carta costituzionale.

I Consigli regionali e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono, dunque, “eleggere/nominare” il nuovo Senato per un totale complessivo di loro spettanza di novantacinque membri. Devono sceglierli con metodo proporzionale tra i “loro componenti” (quindi consiglieri regionali) e, nella misura di

“uno per ciascuno” tra i sindaci dei loro territori. Nessuna Regione potrà avere un numero di senatori inferiori a due. **La composizione del Senato, al netto dei nominati della Presidenza della Repubblica, sarà quindi di 22 sindaci e di 73 consiglieri regionali.**

Sulla loro “elezione/nomina” la chiarezza di quella che si vorrebbe far diventare la nuova Carta costituzionale cessa di esistere. **Non è chiaro neanche se si tratti di una elezione o una nomina in senso stretto.** La proposta di Costituzione riscritta non chiarisce il metodo, ma rimanda al legislatore ordinario, “con legge approvata da entrambe le Camere” le modalità di elezione e di attribuzione dei seggi con la precisazione – criptica – che “i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”.

Qui il mistero si infittisce. Dopo la fase transitoria – sono state infatti emanate delle norme intertemporali in attesa della legge bicamerale che verrà fatta successivamente – non è chiaro cosa significhi quanto previsto dal nuovo articolo riscritto. **I seggi saranno attribuiti in ragione dei voti espressi o in ragione della composizione dei gruppi consiliari?** In pressoché tutte le Regioni esiste una legge elettorale maggioritaria, con premio di maggioranza, ragione per cui i seggi non sono la rappresentazione dei voti espressi dai cittadini, ma frutto proprio del premio della legge elettorale.

Gli ex senatori a vita diventano “a tempo determinato” e vengono nominati per avere illustrato la patria” per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, scientifico e letterario”. Non si capisce chi rappresentino esattamente, certo non le istituzioni territoriali. Vengono nominati dal presidente della Repubblica, rimangono in carica per sette anni, esattamente come il presidente. **Il loro peso nel Senato riformato numericamente crescerebbe moltissimo** (5 su 100 anziché su 315) e potrebbero essere anche l’ago della bilancia: i “nominati tra i nominati”.

Altra novità rilevante: **il Senato non scade mai e rimane sempre in carica mentre la Camera dei deputati scadrà ogni cinque anni per poi andare al rinnovo elettivo.** Nel Senato scadono i

singoli senatori in quanto la durata del mandato coincide con quella dei loro organi (Regioni o Comuni). Impossibile quindi predeterminare o sapere se la maggioranza del Senato coincida con quella della Camera. Può verificarsi il fatto che abbiano due maggioranze politiche opposte tra di loro, non certo un buon viatico per il funzionamento di un parlamento bicamerale.

Nel bicameralismo in salsa renziana sarebbe quindi prevista una camera ipertrofica di 630 membri e un senato ridotto a 100 e per di più non elettivo.

La riforma della composizione del Parlamento si presenta come un pasticcio nel pasticcio motivata da elementi demagogici e populistici: **la riduzione dei costi della politica. Obiettivo che poteva essere perseguito prevedendo una riduzione proporzionale di camera e senato oppure abolendo il senato e lasciando la Camera con una legge proporzionale.**

3. La funzione legislativa

Come abbiamo visto, nella riforma renziana il Parlamento rimane bicamerale. Verrebbe messo in soffitta il c.d. “bicameralismo perfetto” sostituendolo con una confusa differenziazione soprattutto nella parte legata alla funzione legislativa. Lo abbiamo già scritto nel **punto precedente**, la camera rimane l'unico ramo del parlamento a votare la fiducia al governo, mentre la funzione legislativa, si articola in quattro distinti procedimenti.

Attualmente nella costituzione del 1948 “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere” come recita l'articolo 70. Nove parole estremamente chiare che vengono sostituite da 432 parole costruite con una tecnica legislativa decisamente involuta che, nell'articolo 70 riscritto, delinea ben quattro procedimenti legislativi diversi tra di loro: per essere ancora più chiari vi saranno quattro modi diversi di fare leggi al posto di uno. Per chi si è fatto alfiere della “semplificazione” è un paradosso.

Cercando di semplificare un articolo 70 riscritto (male!) possiamo così schematizzare i procedimenti legislativi:

- 1) leggi bicamerali;
- 2) leggi approvate dalla sola Camera, con possibile esame del Senato entro dieci giorni;
- 3) leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro dieci giorni;
- 4) leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro quindici giorni.

Leggi bicamerali

È la stessa procedura che da sempre conosciamo: stesso testo approvato da Camera e Senato. L'elenco delle leggi bicamerali è lungo ed è suddiviso per materia. Riguardano le leggi costi-

tuzionali e di revisione costituzionale, sulle minoranze linguistiche, sui referendum, su comuni e città metropolitane, sulla partecipazione e all'attuazione delle norme sull'unione europea, sull'eleggibilità dei senatori, sulla legge elettorale del senato, sulla ratifica dei trattati dell'unione europea, sull'ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle regioni speciali alla formazione e all'attuazione di norme Ue, sulle intese internazionali delle regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui principi della legge elettorale delle regioni ordinarie, sul passaggio di un comune da una regione all'altra.

Leggi approvate dalla sola Camera, con possibile esame del Senato entro dieci giorni

Il Senato, per tutte le leggi approvate dalla Camera e che non sono riportate nell'elenco delle leggi bicamerali (su cui ha piena potestà, come abbiamo visto), entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei senatori, può esaminarle e proporre modifiche nel testo entro un termine di trenta giorni. Successivamente la Camera deciderà se accogliere o meno le modifiche.

Leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro dieci giorni

Ipotesi che si verifica quando la Camera vota sulle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione che sono riservate alle Regioni e di cui lo Stato decide di intervenire scavalcando le competenze regionali: c.d. "clausola di supremazia statale". Lo Stato, cioè, invade le competenze regionali quando, su "proposta del Governo", interviene su materie riservate alle Regioni. La motivazione di detta invasione è relativa alla "tutela dell'unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale". Lo chiede il Governo, la Camera approva la legge, ma in questo caso il Senato deve necessariamente esaminare la legge e la Camera – se sono proposte delle modifiche da parte del Senato – può disattendere le richieste del Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a "maggioranza assoluta dei propri componenti".

Leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro quindici giorni

Questa ipotesi riguarda le leggi di bilancio e la legge di stabilità. La più importante legge dello stato verrebbe quindi approvata dalla Camera, trasmessa obbligatoriamente al Senato che entro quindici giorni delibera le proposte di modifica. Su queste deciderà in via definitiva la Camera senza maggioranze particolari.

In sintesi quindi esisterebbero leggi approvate da entrambe le camere, leggi di cui il senato può chiedere le modifiche, leggi in cui il senato deve chiedere le modifiche.

Oltre a questi procedimenti – che potremo definire generali – vi sono altri sottoprocedimenti che rendono ancora più complicato il processo di produzione normativa. Ad esempio sulle leggi elettorali di camera e senato può essere chiesto il controllo preventivo di costituzionalità da parte di un quarto dei deputati e un terzo dei senatori. Il tutto entro dieci giorni dall’approvazione. Questa disposizione costituzionale appare, oggi, del tutto ragionevole visto quello che è successo con il *Porcellum*, ma con un legislatore assennato che non piega le leggi elettorali ai sondaggi del momento appare eccessiva. Procedimenti speciali ci sono per le leggi che sono state avviate prima in senato, per le leggi che il Governo dichiara essenziali all’attuazione del programma, le leggi dichiarate urgenti, le conversioni dei decreti legge, le leggi di iniziativa popolare. Alla fine si contano – tra procedimenti e sottoprocedimenti – dieci modi diversi di produrre atti normativi primari.

Il senato depotenziato dalla riforma trova però i suoi poteri aumentati con la elezione dei membri della corte costituzionale. Nella Carta costituzionale vigente i cinque membri spettanti al Parlamento vengono eletti in seduta comune tra Camera e Senato. Il Senato della riforma renziana ne eleggerebbe ben due con soli cento senatori (la camera gli altri tre con seicentotrenta deputati).

Non sono rilievi di poco conto tenuto conto della funzione di garanzia che esercita la corte costituzionale e della strana composizione del ‘Senato delle regioni’ renziano.

4. I rapporti tra Governo e Parlamento

L'Italia rimarrebbe una repubblica parlamentare, ma il complessivo equilibrio viene spostato a favore del Governo. Complice, in primo luogo, la legge elettorale.

L'Italicum fa vincere un solo partito che diventa maggioritario in parlamento – alla Camera per l'esattezza – **pur essendo minoritario nei voti** effettivamente espressi. Nella legge elettorale si obbligano i partiti a indicare il “capo della forza politica” che diventa, in caso di vittoria, necessariamente “il capo del Governo”.

Avevamo notato il tentativo surrettizio di trasformare, con legge ordinaria, la repubblica parlamentare in una sorta di **premierato**. La Costituzione riscritta prevede **all'articolo 72, VII comma**, un forte condizionamento dei lavori parlamentari nel caso in cui un disegno di legge sia “essenziale per l'attuazione del programma di governo”. Viene quindi istituito il c.d. “voto a data certa” e il Parlamento entro cinque giorni deve iscriverlo “con priorità” all'ordine del giorno e sottoporlo alla “pronuncia in via definitiva alla Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione” prorogabile al massimo di altri quindici giorni.

Non solo: il parlamento avrà un potere limitato nella modifica del testo di legge presentato dal Governo e la Costituzione riscritta obbliga la stessa Camera a modificare il proprio regolamento per stabilire le modalità e i “limiti” del procedimento anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge”. Anche i poteri del Senato di intervenire risultano limitati. In altre parole **il Parlamento – con particolare riferimento alla Camera – avrà un potere limitato proprio sulla ragione stessa della sua esistenza: il potere legislativo.**

I limiti del Governo sulla presentazione di disegni di legge a

“data certa” e con scarse modifiche parlamentari sono irrisonanti: il Governo potrebbe presentare disegni di legge di qualsiasi natura a eccezione delle leggi elettorali, leggi di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali, alle leggi su amnistia e indulto e alle leggi di bilancio.

È stato autorevolmente notato (Zagrebelsky, 2016) che il “voto a data certa” della Costituzione riscritta assomiglia all’istituto francese del *vote bloqué* che ha indebolito il ruolo del parlamento “concentrando l’intera dialettica politica nel rapporto tra presidente della Repubblica e primo ministro”.

Il “voto a data certa” permette al Governo di scegliere indifferentemente tra la legge e il decreto legge. Si tratta sempre della **forzatura del potere esecutivo**.

Il “voto a data certa” rafforza dunque i poteri dell’esecutivo a danno del parlamento e segue la tendenza che abbiamo avuto in questi anni sulla compressione dei diritti del Parlamento attraverso istituti evocativi proprio l’antidemocrazia parlamentare.

Ci riferiamo agli espedienti pescati dai regolamenti parlamentari il più frequente dei quali è il “**maxiemendamento**”, sotterfugio attraverso il quale **il Governo, di fatto, riscrive il testo legislativo a suo uso e consumo** e a cui, sovente, accompagna il voto di fiducia.

Negli ultimissimi anni, inoltre, abbiamo assistito a forti compressioni proprio delle prerogative parlamentari attraverso l’adozione di “**canguri**” (l’**accorpamento forzoso degli emendamenti**), “*ghigliottine*” (il passaggio diretto di un decreto legge al voto finale senza la discussione parlamentare) i cui nomi non dovrebbero trovare cittadinanza in una democrazia rappresentativa.

5. Il rapporto tra Stato e Regioni

La Costituzione – testo originario dei costituenti del 1948 – era sostanzialmente a impronta “centralista” e prevedeva la costituzione delle Regioni che il legislatore ordinario approvò solo a partire del 1970.

Nel 2001 la riforma del Titolo V operata dal centrosinistra spostò l’asse di riferimento – con una riforma pasticciata di fine legislatura – in favore delle Regioni per rispondere al vento politico cavalcato dalla Lega Nord che, all’epoca, sembrava inarrestabile. Il risultato del pasticcio è stato un **perenne conflitto tra le attribuzioni dello Stato e delle Regioni**.

Nella Carta attuale le competenze sono divise in tre filoni:

- a) la legislazione esclusiva dello Stato;
- b) la legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
- c) la legislazione residuale attribuita alle Regioni.

Per legislazione concorrente si intende la suddivisione delle competenze legislative tra Stato e Regioni: lo Stato approva le leggi c.d. “cornice” contenenti i “principi generali”, mentre le Regioni approvano le norme di dettaglio. La riforma del 2001 aumentò le materie di legislazione concorrente e ne individuò altre di competenza esclusiva delle Regione.

Con la riforma renziana si suddivide invece la potestà legislativa solo tra competenze esclusive dello Stato e delle Regioni, abolendo la legislazione concorrente e riportando l’asse verso una **maggiore centralizzazione a favore dello Stato**. Salvo poi ripescarla utilizzando – si pensi alla materia della sanità – la generica formulazione, all’interno delle competenze statali, delle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute” che sostanzialmente rieccheggia la concorrenza concorrente.

Le materie attribuite allo Stato sono indicate direttamente nel comma 2 dell’articolo 117, mentre solo alcune di quelle determinate dalle Regioni sono indicate (comma 3 dell’articolo 117), e per altre si utilizza la clausola generica relativa a “ogni materia non

espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.
Articolo lunghissimo il 117 riscritto e non completo!

Per quanto riguarda le diverse competenze tra Stato e Regioni e la loro suddivisione si rimanda proprio alla lettura del nuovo art. 117 in allegato e al confronto con il testo vigente a fronte pagina.

Inoltre, nelle “disposizioni finali” si precisa che non “possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali. Il malcostume e lo screditamento dei consiglieri regionali si è fatto in questi anni assolutamente evidente. Rimane il problema, serissimo, di una politica che, se defanziata, si espone maggiormente a gruppi di interesse e lobbistici.

Il centralismo che impronta la riforma renziana si rende evidente con l’introduzione, al comma 4 dell’articolo 117 riscritto, della “**clausola di supremazia**” statale. Con questa il governo può proporre che la legge dello Stato possa intervenire “in materia non riservata alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

In pratica **lo Stato può, quando lo ritiene il Governo, avocare a sé una materia di competenza esclusiva delle Regioni**. Attenzione: su decisione del Governo. Poi il parlamento si adegua e provvede a legiferare sulla competenza che la Costituzione attribuisce alle Regioni. Una decisa compressione all’autonomia regionale.

Vengono **mantenute le Regioni a Statuto speciale** – tutte! Anche quelle che non hanno ragione di esserlo – con addirittura una previsione di aumentarne le competenze. Quest’ultima previsione valevole anche per le Regioni a statuto ordinario. Da una parte si stabilisce la “clausola di supremazia” statale secondo la quale lo Stato può invadere le competenze regionali esclusive, dall’altro si prevedono ulteriori competenze da dare alle Regioni!

Viene confermata l’abrogazione delle Province dal dettato costituzionale che accompagna la legge ordinaria sull’abrogazione dei Consigli provinciali. Ma, come abbiamo già visto, alcune province continuano a esistere, altre hanno cambiato nome (Città metropolitane), altre verranno costituite in “area vasta”.

6. Gli strumenti di democrazia partecipata

L'attuale Costituzione attribuisce alcuni strumenti di democrazia partecipata come il referendum abrogativo totale o parziale di leggi, le proposte di legge di iniziativa popolare e il CNEL (Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro).

Il referendum abrogativo

La storia dei referendum abrogativi è decisamente lunga pur essendo partita con qualche decennio di ritardo. La legge ordinaria di attuazione è del 1970 e prevede la raccolta di 500.000 firme di elettori o di 5 Consigli regionali (come avvenuto nel caso del recente referendum sulle “trivelle”).

I primi referendum furono molto partecipati e di grande rilievo sulla tematica dei diritti civili. Il referendum abrogativo per la legge sul divorzio – firme richieste da parte di settori della Democrazia Cristiana – si celebrò del 1974, mentre i due referendum sull'abrogazione della legge sull'aborto (uno cattolico, l'altro radicale) si celebrarono nel 1981. Entrambi confermarono la legge che si voleva abrogare. Successivamente, soprattutto per impronta del partito radicale, ci furono iniziative decisamente inflazionistiche dell'istituto referendario che hanno contribuito allo svilimento dello stesso con una partecipazione nel tempo sempre più bassa. Il problema della partecipazione non è secondario, in quanto per essere valido il referendum deve raggiungere il quorum di almeno la maggioranza degli elettori “avente diritto”.

A partire dal referendum sulla caccia (1987) sono state adottate campagne astensionistiche con il dichiarato tentativo di fare fallire il referendum – e di conseguenza salvare la legge il cui giudizio si voleva sottoporre ai cittadini – sommando i voti degli astensionisti ai contrari.

Per lunghi anni la campagna astensionistica ha funzionato e

l'istituto del referendum – unico strumento di democrazia partecipata esistente di fatto – ne ha risentito profondamente. Il referendum è uno strumento pensato per dare voce alle minoranze a fronte di leggi di cui si chiede o meno la conferma popolare. Le campagne astensionistiche sono state favorite e incoraggiate addirittura da comportamenti governativi come nell'ultimo referendum sulle trivelle o da confessioni religiose come nel caso della Chiesa cattolica con il referendum sulla procreazione medicalmente assistita.

Il punto di svolta, negli ultimi anni, è stato senza dubbio il referendum sull'acqua pubblica che ha raggiunto il quorum nonostante la campagna astensionistica favorita dall'allora governo Berlusconi.

Un altro problema dell'istituto del referendum è dato dalla sua concreta attuazione. Se il referendum fallisce – per mancanza di quorum o per la conferma da parte degli elettori attraverso il “no” all'abrogazione – *nulla quaestio*.

Se invece si procede all'abrogazione ci possono essere seri problemi di inattuazione come nel caso del recente referendum sull'acqua pubblica.

Una riforma della Carta costituzionale che vuole definirsi tale dovrebbe avere come obiettivo quello di allargare gli strumenti di democrazia partecipata. I sostenitori del Sì lo propagandano come tale. **L'unica novità è relativa all'innalzamento delle firme – 800 mila – per avere in cambio l'abbassamento del quorum:** si passerebbe, infatti, dalla maggioranza degli aventi diritto alla “maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati”. Altrimenti, con la raccolta delle 500 mila firme, rimane il vecchio quorum. 800 mila firme sono un traguardo che quasi mai è stato raggiunto durante le raccolte di firme referendarie.

Nulla invece viene detto sulla concreta attuazione delle disposizioni abrogate.

Viene rimandata all'approvazione di una successiva legge costituzionale l'istituzione di referendum popolari “propositivi e di indirizzo”. I referendum propositivi si potrebbe supporre che

siano proposte di formazione di leggi ordinarie da sottoporre al referendum, mentre rimane oscura la previsione di referendum di “indirizzo”.

Le proposte di legge di iniziativa popolare

Lo stesso articolo 71 prevede anche generiche “altre forme di consultazione” proponibili “anche dalle formazioni sociali”. **Cosa intenda il testo è un mistero.** Sembra in un qualche modo la duplicazione di un istituto già previsto dalla Costituzione e non toccato dalla revisione proposta e contenuto nell’articolo 50 laddove si prevede che “tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. Il vigente istituto della “petizione” era stato già definito, da Paolo Barile – uno dei grandi costituzionalisti italiani del Novecento –, un “istituto arcaico”.

Per le proposte di **legge di iniziativa popolare** la riforma renziana propone dei cambiamenti sostanziali. L’istituto è stato fino a oggi sostanzialmente ignorato dal parlamento in quanto non risulta mai approvato un testo di legge di iniziativa popolare.

L’attuale limite – 50 mila firme – viene innalzato a 150 mila – garantendo però che “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte” siano garantite dai regolamenti parlamentari che dovranno quindi essere modificati e di cui, al momento del voto ovviamente, non conosciamo il testo. Difficile quindi valutarne l’efficacia.

IL CNEL

Il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro è un “organo ausiliario” dello Stato e, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere la sede delle rappresentanze intermedie di “esperti e rappresentanti delle categorie produttive”. Sono nominati rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni del commercio, dell’artigianato dell’industria. È – o dovrebbe essere – un organo di consulenza delle

Camere e del Governo – e ha l’iniziativa legislativa. È formato tenendo conto dell’importanza “numerica e qualitativa” delle organizzazioni. Il Consiglio è composto da 64 consiglieri variamente nominati e designati. Non ha mai dato prova del suo funzionamento.

Di per sé della sua eventuale abrogazione, onestamente, con difficoltà qualcuno sentirà la mancanza. I sostenitori del Si giocano molto anche sulla immagine di manifesta inutilità che il CNEL ha dato di sé accompagnata da una non immotivata idea di “parcheggio” e ricompensa di sindacalisti, organizzazioni varie e, financo, politici in declino. L’immagine di inutilità è talmente marcata che l’abolizione del CNEL compare direttamente nel quesito referendario.

L’idea politica di fondo, però, del tutto coerente con tutto l’impianto di revisione costituzionale proposto è quello di abolire ogni corpo intermedio tra il “popolo” e il “governo”, o meglio, “il capo del Governo”.

7. Gli organi di garanzia costituzionale

Come in ogni Carta costituzionale anche in quella italiana sono previsti degli organi di garanzia costituzionale che hanno la dichiarata funzione di essere dei contrappresi rispetto al potere esecutivo.

Questi organi – il **Presidente della Repubblica** e la **Corte costituzionale** – per le condizioni della loro nomina, diventano **meno imparziali** con la riforma renziana.

Il Presidente della Repubblica

Dal 1948 la Costituzione riconosce nel presidente della Repubblica il “capo dello Stato” che rappresenta “l’unità nazionale”. Gli vengono riconosciuti vari compiti tra cui quello di nominare “il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Ha un importante ruolo nella formazione del governo in un sistema che è stato pensato come parlamentare.

Coerentemente i “padri costituenti” **avevano previsto un quorum elevato per la sua elezione**. Gli elettori sono il parlamento in seduta comune integrato con i rappresentanti regionali: tre per ogni regione. La sua elezione avviene se sono raggiunti i due terzi dell’assemblea e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Nella riforma renziana i “grandi elettori” **sono solo i parlamentari** e il quorum è di 2/3 per i primi quattro scrutini – si pensi però al peso enorme della Camera eletta con *l’Italicum* e quello molto basso del Senato –, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’assemblea e, dal riferimento ai votanti e non più all’assemblea, è chiaro che il **partito che ha ottenuto il premio dell’*Italicum* può agevolmente votarsi da solo il presidente della Repubblica**.

Situazione attuale	Riforma Renzi/Boschi
Primo scrutinio 2/3 dell'assemblea	Primo scrutinio 2/3 dell'assemblea (485 voti su 730 votanti)
Dal terzo scrutinio maggioranza assoluta (505 voti su 1008 votanti)	Dal quarto scrutinio sono sufficienti i 3/5 dell'assemblea (435 voti su 730)
	Dal settimo scrutinio sono sufficienti i 3/5 dei "votanti" (per assurdo basterebbero 220 votanti)

Il Presidente della Repubblica conserva sostanzialmente i poteri dell'ordinamento precedente (cioè quello attuale) ma la sua posizione *superpartes* rischia di venire meno proprio dai meccanismi della sua elezione. Se pensiamo al potere di sciogliere le Camere – nella riforma renziana solo la Camera dei deputati – possa essere attribuito a un presidente di parte significa attribuirlo sostanzialmente al Governo. Anche il potere di nominare il presidente del consiglio e i ministri si svuota tenendo conto della legge elettorale – l'*Italicum* – che obbliga i partiti a indicare il "capo della forza politica" e quindi nella sostanza il capo del governo.

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale è un fondamentale organismo di garanzia all'interno del nostro sistema costituzionale. È il giudice delle leggi, è la guardiana della Costituzione e garantisce l'aderenza ai principi costituzionali delle leggi ordinarie.

Dobbiamo molto alla Corte in termini di modernizzazione e di **cessazione di norme vetuste e ingiuste**: la depenalizzazione dell'aborto, l'abolizione dell'omicidio per causa d'onore, la cancellazione di diverse norme della legge sulla procreazione medicalmente assistita – verosimilmente la peggiore legge in materia

di diritti negati mai emanata dal nostro parlamento - e l'abrogazione del c.d. *Porcellum* solo per fare alcuni degli esempi.

Non tutto è positivo nella giurisprudenza della Corte: sul matrimonio egualitario, per le coppie omoaffettive, non si è espressa positivamente, ma spesso è tornata sopra gli argomenti precedentemente affrontati con orientamenti diversi.

I giudici della Corte sono quindici nominati tradizionalmente in modo tripartito: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque nominati dal parlamento in seduta comune e cinque nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Nella riforma renziana i criteri generali di nomina sono gli stessi ma con la suddivisione tra camera (che ne nomina 3) e Senato (che ne nomina 2) anziché farli eleggere in seduta comune. La composizione della Corte rimane dunque la stessa ma vengono meno le condizioni di equilibrio precedentemente garantite.

Inoltre, se il Presidente della Repubblica rappresentava comunque un ampio schieramento politico - quando più, quando meno - che ne poteva garantire il ruolo di arbitro, con la riforma renziana il partito superpremiato dall'*Italicum* con il premio di maggioranza alla camera può praticamente da solo nominarsi, come abbiamo visto, il "proprio" presidente con scarse garanzie di imparzialità. La conseguenza è che **oltre la metà dei membri della Corte costituzionale verrebbero nominati da un partito per di più minoritario nel paese** e maggioritario solo in Parlamento (alla Camera per l'esattezza). Si aggiungono i due membri nominati dal Senato che, come tutti gli atti attribuiti a questo ramo del parlamento, non si capisce chi rappresentano.

Le funzioni della Corte costituzionale rimangono nella sostanza invariate - conflitti di costituzionalità sulle leggi, conflitti tra stato e regioni e accuse al Presidente della Repubblica - con l'aggiunta di un inusuale controllo preventivo sulle leggi elettorali e, si suppone, anche successivo.

Quello che comunque preoccupa è il controllo sulla costituzionalità delle leggi che in un Parlamento squilibrato dal c.d. *Italicum* rischia di vanificare il ruolo di indipendenza che una Corte costituzionale deve avere.

Già negli ultimi anni la Corte costituzionale si è vista incrinare la sua natura giurisdizionale con la nomina di Giuliano Amato, ex presidente del consiglio e molte altre cariche. Pur avendo un passato – lontano – di professore universitario la sua nomina – fatta dal presidente Napolitano – è tutta politica insinuando dentro la Corte, un conflitto di interessi tra chi le leggi le ha fatte e ora le giudica.

Preservare l'indipendenza della Corte costituzionale diventa un imperativo categorico per l'equilibrio del sistema. Un esempio comparatistico, non secondario, viene dalla Corte suprema degli Stati Uniti dove l'indipendenza dei giudici può essere tale da fare sì che la sentenza sul riconoscimento del matrimonio egualitario tra coppie omoaffettive e etero sia stata possibile in base al voto del giudice *Anthony Kennedy*, conservatore e nominato da *Ronald Reagan*.

8. Perché votare NO

Saremo chiamati alle urne al referendum sulla riforma costituzionale.

Troveremo il seguente quesito:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

Un NO forte per ribadire:

- che la Costituzione non può e non deve essere modificata da un parlamento eletto con una legge illegittima (*Porcellum*) espressione di una minoranza di cittadini;
- che va avversato ogni tentativo di trasformare surrettiziamente una Repubblica parlamentare in Premierato;
- che non vogliamo un Senato “nominato” dai partiti e ridotto a un dopolavoro per amministratori locali;
- che le campagne referendarie basate sulla demagogia dei falsi risparmi vanno combattute.

Un NO deciso per affermare i nostri SI:

- SI a un allargamento della rappresentanza;
- SI alla maggiore incisività degli strumenti di democrazia partecipata;
- SI al riconoscimento dei diritti di cittadinanza e di inclusione.

**Una revisione costituzionale irragionevole,
squilibrata e dunque pericolosa e da respingere
votando NO**

Bibliografia e sitografia per il NO alla revisione costituzionale

- AAVV (comitato per il no) – *La Costituzione bene comune*. Ediesse, 2016.
- AAVV – *NO allo sfregio della costituzione*. Licosia, 2014.
- Algostino, Ciotti, Montanari, Pepino – *Io dico NO*. Edizioni Gruppo Abele, 2016.
- Azzariti G. – *Contro il revisionismo costituzionale*. Laterza, 2016.
- Facchini D. – *Le ragioni del NO*. Altreconomia, 2016.
- Giacché V., – *Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile*. Imprimatur, 2015.
- Ingroia A. – *Dalla parte della Costituzione*. Imprimatur, 2016.
- Onida V, Quagliariello S. – *Perché è saggio dire NO. La vera storia di una riforma che ha “cambiato verso”*. Rubbettino, 2016.
- Rodotà S. – *Democrazia e Costituzione*. Castelvechchio, 2016.
- Settis S. – *Costituzione*. Einaudi 2016.
- Travaglio M., Truzzi S. – *Perché NO*. Paperfirst, 2016.
- Zagrebelsky G., Pallante F. – *Loro diranno, noi diciamo*. Vademecum sulle riforme istituzionali. Laterza, 2016.

Sitografia

Sito ufficiale del Comitato per il NO

<http://www.referendumcostituzionale.online/>

Intervento di Ugo De Siervo a Di Martedì il 7 giugno 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=qVpLl6vLaJ8>

Il NO spiegato da Alessandro Pace

La riforma è un azzardo, ecco perché

<http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/20/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-1-la-riforma-e-un-azzardo-ecco-perche/553813/>

Il cortocircuito Stato Regioni

Senato delle Autonomie? Falso

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/23/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-4-stato-regioni-perche-non-funzionera/554132/?pl_id=553842&pl_type=playlist

Violano la sovranità popolare

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-2-cosi-violano-la-sovranita-popolare/553820/?pl_id=553842&pl_type=playlist

Allegato

La revisione costituzionale e il testo vigente a fronte

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
<i>Art. 48</i>	<i>Art. 48</i>
	<i>art. 38, co. 1</i>
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I IL PARLAMENTO	
Sezione I Le Camere	
<i>Art. 55</i>	<i>Art. 55</i>
	<i>art. 1</i>
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politi-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	che pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Art. 56</i>
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	<i>Identico</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Identico</i>
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Art. 57</i>
	<i>art. 2</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Abrogato</i>
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
<i>Art. 58</i>	<i>Art. 58</i>
	<i>art. 38, co. 2</i>
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	<i>Abrogato</i>
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 59</i>	<i>Art. 59</i>
	<i>art. 3</i>
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
<i>Art. 60</i>	<i>Art. 60</i>
	<i>art. 4</i>
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 61</i>	<i>Art. 61</i>
	<i>art. 38, co. 3</i>
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
<i>Art. 62</i>	<i>Art. 62</i>
	<i>art. 38, co. 4</i>
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico</i>
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 63</i>	<i>Art. 63</i>
	<i>art. 5</i>
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>
	<i>art. 6</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere , hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere . Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 65</i>	<i>Art. 65</i>
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	<i>Identico</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	<i>Identico</i>
<i>Art. 66</i>	<i>Art. 66</i>
	<i>art. 7</i>
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
<i>Art. 67</i>	<i>Art. 67</i>
	<i>art. 8</i>
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
<i>Art. 68</i>	<i>Art. 68</i>
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 69</i>	<i>Art. 69</i>
	<i>art. 9</i>
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi	
<i>Art. 70</i>	<i>Art. 70</i>
	<i>art. 10</i>
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politi-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	<p>che dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p>
	<p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p>
	<p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p>
	<p>L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
<i>Art. 71</i>	<i>Art. 71</i>
	<i>art. 11</i>
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
<i>Art. 72</i>	<i>Art. 72</i>
	<i>art. 12</i>
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma , presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p>
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	<p>richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.</p>
<i>Art. 73</i>	<i>Art. 73</i>
	<i>art. 13</i>
<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p>	<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p>
	<p>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
	<i>art. 38, co. 5</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico</i>
<i>Art. 74</i>	<i>Art. 74</i>
	<i>art. 14</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<i>Identico</i>
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
<i>Art. 75</i>	<i>Art. 75</i>
	<i>art. 15</i>
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori .
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico</i>
<i>Art. 76</i>	<i>Art. 76</i>
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Art. 77</i>
	<i>art. 16</i>
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere .

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
<i>Art. 78</i>	<i>Art. 78</i>
	<i>art. 17</i>
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
<i>Art. 79</i>	<i>Art. 79</i>
	<i>art. 18</i>
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 80</i>	<i>Art. 80</i>
	<i>art. 19</i>
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
<i>Art. 81</i>	<i>Art. 81</i>
	<i>art. 38, co. 6</i>
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico</i>
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 82</i>	<i>Art. 82</i>
	<i>art. 20</i>
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
<i>Art. 83</i>	<i>Art. 83</i>
	<i>art. 21</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico</i>
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	<i>Abrogato</i>
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 84</i>	<i>Art. 84</i>
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Identico</i>
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	<i>Identico</i>
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>
	<i>art. 22</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali , per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
<i>Art. 86</i>	<i>Art. 86</i>
	<i>art. 23</i>
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
<i>Art. 87</i>	<i>Art. 87</i>
	<i>art. 38, co. 7</i>
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico</i>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico</i>
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo sta-	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
to di guerra deliberato dalle Camere.	stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati .
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88</i>
	<i>art. 24</i>
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, senza il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati .
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico</i>
<i>Art. 89</i>	<i>Art. 89</i>
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.	<i>Identico</i>
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 90</i>	<i>Art. 90</i>
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.	<i>Identico</i>
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 91</i>	<i>Art. 91</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.	<i>Identico</i>
TITOLO III IL GOVERNO	
Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
<i>Art. 92</i>	<i>Art. 92</i>
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 93</i>	<i>Art. 93</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 94</i>	<i>Art. 94</i>
	<i>art. 25</i>
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati .
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
<i>Art. 95</i>	<i>Art. 95</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.	<i>Identico</i>
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.	<i>Identico</i>
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 96</i>	<i>Art. 96</i>
	<i>art. 26</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 97</i>	<i>Art. 97</i>
	<i>art. 27</i>
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico</i>
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico</i>
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 98</i>	<i>Art. 98</i>
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	<i>Identico</i>
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	<i>Identico</i>
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	<i>Identico</i>
<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>
	<i>art. 28</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti	Abrogato

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	<i>Abrogato</i>
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	<i>Abrogato</i>
<i>Sezione II</i> <i>La Pubblica Amministrazione</i>	
[...]	
<i>Sezione III</i> <i>Gli organi ausiliari</i>	
[...]	
TITOLO IV LA MAGISTRATURA	
<i>Sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i>	
[...]	
<i>Sezione II</i> <i>Norme sulla giurisdizione</i>	
[...]	
	<i>art. 38, co. 8</i>
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ ME- TROPOLITANE E I COMUNI
<i>Art. 114</i>	<i>Art. 114</i>
	<i>art. 29</i>
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province , dalle Città metropolita-	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
ne, dalle Regioni e dallo Stato.	e dallo Stato.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico</i>
<i>Art. 115</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 116</i>	<i>Art. 116</i>
	<i>art. 30</i>
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico</i>
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico</i>
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <i>l)</i> , limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>n)</i> e <i>s)</i> , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>l)</i> , limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>m)</i> , limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n) , <i>o)</i> , limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q) , limitatamente al commercio con l'estero, s) e u) , limitatamente al

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti , sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	governo del territorio , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio . La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
<i>Art. 117</i>	<i>Art. 117</i>
	<i>art. 31</i>
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
<i>a)</i> politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	<i>a)</i> <i>identica</i>
<i>b)</i> immigrazione;	<i>b)</i> <i>identica</i>
<i>c)</i> rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<i>c)</i> <i>identica</i>
<i>d)</i> difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	<i>d)</i> <i>identica</i>
<i>e)</i> moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	<i>e)</i> moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi ; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
<i>f)</i> organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;	<i>f)</i> <i>identica</i>
<i>g)</i> ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	<i>g)</i> ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
<i>h)</i> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	<i>h)</i> <i>identica</i>
<i>i)</i> cittadinanza, stato civile e anagrafi;	<i>i)</i> <i>identica</i>
<i>l)</i> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	<i>l)</i> <i>identica</i>
<i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	<i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
<i>n)</i> norme generali sull'istruzione;	<i>n)</i> disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
<i>o)</i> previdenza sociale;	<i>o)</i> previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento , legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni ;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero ;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo ; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo ;
	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione ;
	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio ; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile ;
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ;
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza ; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regio-	<i>Abrogato</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<p>ni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di pro-</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	<p>mozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno pote-</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislati-</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<p>stà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>va esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>Art. 118</i></p>	<p><i>Art. 118</i></p>
	<p><i>art. 32</i></p>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
	<p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici .
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
<i>Art. 119</i>	<i>Art. 119</i>
	<i>art. 33</i>
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico</i>
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province , Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 120</i>	<i>Art. 120</i>
	<i>art. 34 e art. 38, co.9</i>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.</p>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 121</i>	<i>Art. 121</i>
	<i>art.38, co. 10</i>
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico</i>
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati .
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>
	<i>art. 35</i>
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	<i>art. 38, co. 11</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>
<i>Art. 123</i>	<i>Art. 123</i>
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del <i>referendum</i> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.	<i>Identico</i>
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questio-	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
ne di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.	
Lo statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a <i>referendum</i> non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.	<i>Identico</i>
<i>Art. 124</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 125</i>	<i>Art. 125</i>
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 126</i>	<i>Art. 126</i>
	<i>art. 36</i>
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	<i>Identico</i>
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico</i>
<i>Art. 127</i>	<i>Art. 127</i>
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.	<i>Identico</i>
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 128</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 129</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 130</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 131</i>	<i>Art. 131</i>
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.	<i>Identico</i>
<i>Art. 132</i>	<i>Art. 132</i>
	<i>art. 38, co. 12</i>
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
<i>Art. 133</i>	<i>Art. 133</i>
	<i>art. 38, co. 13</i>
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.	Abrogato
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico</i>
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI	
<i>Sezione I</i> <i>La Corte Costituzionale</i>	
<i>Art. 134</i>	<i>Art. 134</i>
La Corte costituzionale giudica:	<i>Identico</i>
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	<i>Identico</i>
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	<i>Identico</i>
	<i>art. 13, co. 2</i>
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
<i>Art. 135</i>	<i>Art. 135</i>
	<i>art. 37</i>
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico</i>
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
<i>Art. 136</i>	<i>Art. 136</i>
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	<i>Identico</i>
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	<i>Identico</i>
<i>Art. 137</i>	<i>Art. 137</i>
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico</i>
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i>
<i>Sezione II</i> <i>Revisione della Costituzione.</i> <i>Leggi costituzionali</i>	
<i>Art. 138</i>	<i>Art. 138</i>
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.	<i>Identico</i>
Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a <i>referendum</i> non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
Non si fa luogo a <i>referendum</i> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 139</i>	<i>Art. 139</i>
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.	<i>Identico</i>

In otto punti le ragioni del

NO al Referendum costituzionale

...una riforma che vuole essere tale interviene sul miglioramento della democrazia rappresentativa, sul rapporto con gli elettori, sulla maggiore vicinanza del corpo elettorale agli organi di rappresentanza politica, su nuovi elementi di democrazia partecipativa, avvicina il parlamento alle istanze degli elettori.[...]

...la riforma "Renzi-Boschi" non ha queste caratteristiche, non migliora lo stato di cose esistente e, anzi lo peggiora decisamente...